

IVA

I modelli Intrastat per le lavorazioni di beni

di **Marco Peirola**

Dal 2010, le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel **Paese di stabilimento del committente**, soggetto passivo Iva, in base alla regola generale prevista, per i rapporti “B2B”, dall’articolo 7-ter, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/1972.

In considerazione della loro natura “generica”, per tali prestazioni è previsto l’obbligo di presentazione dei modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater, rispettivamente per i servizi resi e i servizi ricevuti.

La **movimentazione intracomunitaria dei beni a scopo di lavorazione** deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi ai soli **fini statistici** da parte degli operatori tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. In particolare:

- per le spedizioni, nella **colonna 5** (natura della transazione) del modello Intra 1-bis occorre indicare il **codice 4**, che identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi”;
- per gli arrivi, nella **colonna 6** (natura della transazione) del modello Intra 2-bis occorre indicare il **codice 5**, che identifica le “operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi”.

Restano **esclusi dalla rilevazione statistica** i **beni destinati ad essere riparati** e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. L’esonero è previsto dall’Allegato XI alla determinazione dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli n. 18978/2015, ove si precisa che la riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria e che l’obiettivo dell’operazione è semplicemente quello di mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non la modifica della natura dei beni.

La movimentazione dei beni a scopo di lavorazione dà luogo alla compilazione ai fini fiscali degli elenchi riepilogativi, quando l’operazione sia qualificabile come una **cessione di beni con prestazione accessoria**. Tale situazione ricorre, per esempio, in presenza di un contratto di cessione o di acquisto, caratterizzato da una movimentazione di **beni di scarso valore** inviati dall’acquirente/committente affinché il cedente/prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio, assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito all’acquirente/committente. In tale ipotesi, infatti, la classificazione giuridica dell’operazione non può essere cambiata, essendo evidente, avuto riguardo all’oggetto della medesima, la

prevalenza della materia ceduta sull'opera prestata dal cedente (C.M. n. 145/E/1998, § 3).

Nella successiva Risoluzione n. 272/2007, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che, al fine di distinguere in concreto se una determinata operazione rientri nel concetto di cessione ovvero di prestazione, occorre fare riferimento a diversi criteri, tra cui assume particolare rilevanza la **volontà delle parti** e che costituisce una prestazione di servizi l'operazione caratterizzata da un apporto di valore al prodotto finito costituito per il 25% dal valore delle parti grezze fornite dal cliente e per il 75% dal valore aggiunto del prestatore (30% relativo alle parti e componenti e 45% relativo alla lavorazione).

Indipendentemente dall'obbligo di compilazione della parte fiscale o statistica degli elenchi riepilogativi, le movimentazioni intracomunitarie di beni a titolo non traslativo della proprietà – comprese, pertanto, quelle aventi per oggetto i beni da lavorare o i beni lavorati – devono essere annotate nel **registro di carico e scarico** di cui all'articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993. Lo stesso obbligo va osservato anche nelle ipotesi, precedentemente esposte, in cui l'operazione sia qualificabile come una **cessione di beni con prestazione accessoria**.

In merito alla compilazione dei modelli Intra 1-*bis* e Intra 2-*bis*, l'articolo 6, quarto comma, D.M. 22 febbraio 2010 prevede che i dati relativi al **valore statistico**, alle **condizioni di consegna** e al **modo di trasporto** sono obbligatori solo per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno realizzato (o che presumono di realizzare nell'anno in corso in caso di inizio dell'attività) un **valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro**. Si ricorda che nel calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi rilevano non soltanto le cessioni e gli acquisti intracomunitari, ma – come precisato dalla C.M. 60/D/1999 – tutti gli scambi intracomunitari di beni rilevanti ai fini dell'applicazione del Reg. UE n. 3330/1991 (ora Reg. UE n. 638/2004). Di conseguenza, vanno computate le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà, comprese quindi le lavorazioni, mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (es. beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso).

L'esonero in esame, tuttavia, non opera per il dato relativo al valore statistico se l'operatore economico è un soggetto mensile tenuto a presentare gli elenchi riepilogativi **per la sola parte statistica**. Nell'ipotesi delle lavorazioni, pertanto, la colonna "valore statistico" deve essere compilata anche se il valore delle spedizioni o degli arrivi è inferiore a 20.000.000 euro.